



POMARA SCIBETTA & PARTNERS

Commercialisti – Revisori Legali

Luciana Pomara
Giuseppe Scibetta
Onorina Zilioli
Alessia Carla Vinci
Roberto Scibetta
Sabrina Iannuzzi

Stefania Zilioli
Rosaria Marano
Nunzio Incampo

Member of
INTEGRA  INTERNATIONAL®

Your Global Advantage

Via F.lli Gabba, 1/A
I- 20121 Milano - Italy
Tel. +39 02 784 241
Fax +39 02 782 464
e-mail: info@pomarascibetta.it
www.pomarascibetta.com
Corso Italia, 25/A
I- 22060 Campione d'Italia
(Como) – Italy
Tel. e Fax +4191 649 60 76

News per i clienti dello studio

N. 155

9 Novembre 2018

Ai gentili clienti e Loro Sedi

Prestazioni occasionali ex art. 54 bis del DL 50/2017: deroghe per il settore agricolo e del turismo

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che la circ. INPS 17.10.2018 n. 103 ha fornito le **istruzioni operative per l'utilizzo delle prestazioni occasionali** ex art. 54-bis del DL 50/2017, in seguito alle modifiche introdotte dal DL 87/2018 (conv. L. 96/2018). Nello specifico, l'INPS: i) ha ricordato che, nel settore agricolo, **l'utilizzatore deve inserire la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento ad un arco temporale massimo che, dopo le modifiche, passa da tre a dieci giorni consecutivi**; ii) ha **fornito i codici ATECO che devono avere le aziende alberghiere per usare il contratto di prestazione occasionale (CPO)**. Le aziende già registrate nella piattaforma delle prestazioni occasionali devono aggiornare la classificazione nella sezione anagrafica al momento del primo accesso successivo alla pubblicazione della circ. 103/2018; iii) ha

riepilogato **il regime previsto per gli Enti locali utilizzatori del CPO**; iv) ha ricordato che i prestatori che dichiarino di rientrare tra i c.d. **soggetti agevolati devono adeguarsi all'obbligo di autocertificare tale status** e ha previsto che, fino al 31.12.2018, le aziende possano trasmettere fino a due dichiarazioni, qualora per il medesimo prestatore risulti essere già stata presentata, nel corso del 2018, una precedente dichiarazione di appartenenza ad una delle categorie di soggetti agevolati; v) ha precisato che **il prestatore che opti per la nuova modalità di pagamento del compenso**, soggetta a validazione da parte dell'utilizzatore, dovrà attendere tale validazione al termine del monte ore indicato e l'attestazione dell'avvenuto svolgimento delle prestazioni per il numero di ore indicate nella dichiarazione.

Premessa

L'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, ha previsto il **nuovo istituto delle prestazioni occasionali, distinte nel libretto famiglia (LF) e nel contratto di prestazione occasionale (CPO)**. Successivamente, l'articolo 2-bis del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, c.d. Decreto Dignità, ha **apportato significative modifiche alla disciplina** delle prestazioni di lavoro occasionale. In particolare:

- sono state apportate **novità nelle informazioni** che i prestatori di lavoro devono rendere all'atto della registrazione nella procedura informatica dedicata alle prestazioni occasionali;
- sono state **modificate le dichiarazioni** inerenti le prestazioni **per le imprese operanti nel settore agricoltura**;
- sono stati creati **due nuovi regimi per le aziende alberghiere** e per **le strutture ricettive** del settore turismo e **per gli enti locali**;
- è stata introdotta una **nuova modalità di erogazione del compenso al lavoratore**.

Osserva

Recentemente l'INPS (circ. INPS 17.10.2018 n. 103) ha fornito **le istruzioni operative per l'utilizzo delle prestazioni occasionali** ex art. 54-bis del DL 50/2017, in seguito alle modifiche introdotte dal DL 87/2018.

Regime del settore agricolo

Le novità del settore agricolo riguardano una **semplificazione dell'utilizzo del lavoro occasionale** in favore delle imprese che possono ricorrervi:

- **qualora occupino fino a cinque dipendenti** a tempo indeterminato ed;
- esclusivamente **per le attività lavorative svolte da c.d. soggetti agevolati**, ossia:
 - ✓ **pensionati**;
 - ✓ studenti **minori di 25 anni**;

- ✓ **disoccupati**;
- ✓ percettori di **prestazioni di sostegno al reddito**.

Osserva

Oltre alle altre informazioni che l'utilizzatore è tenuto a fornire con la dichiarazione preventiva della prestazione, vi è anche **la data di inizio e il monte orario complessivo** presunto con riferimento ad un arco temporale massimo che, sulla scorta delle modifiche introdotte dal DL 87/2018, **passa da tre a dieci giorni consecutivi**.

Sarà possibile incrementare il **numero di ore inserite in procedura**, purché risulti **congruo rispetto ai giorni rimanenti nell'arco temporale della prestazione**.

Regime del settore turistico

L'utilizzo di prestazioni occasionali è consentito alle **aziende alberghiere e alle strutture ricettive che operano nel settore del turismo** che:

- abbiano alle proprie dipendenze **fino a otto lavoratori a tempo indeterminato** e;
- si avvalgano esclusivamente **dei soggetti agevolati sopra elencati**, ossia:
 - ✓ **pensionati**;
 - ✓ studenti **minori di 25 anni**;
 - ✓ **disoccupati**;
 - ✓ percettori di **prestazioni di sostegno al reddito**.

In tale regime **rientrano gli utilizzatori che svolgono attività principale** o prevalente contraddistinta da uno dei seguenti **codici Ateco2007**:

- **alberghi** (55.10.00);
- **villaggi turistici** (55.20.10);
- **ostelli della gioventù** (55.20.20);
- **rifugi di montagna** (55.20.30);
- **colonie marine e montane** (55.20.40);
- **affittacamere per brevi soggiorni**, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence (55.20.51);
- **aree di campeggio** e aree attrezzate per camper e roulotte (55.30.00).

Osserva

Le strutture già registrate come utilizzatori nella piattaforma informatica delle Prestazioni occasionali **devono aggiornare la classificazione nella sezione anagrafica** al momento del primo accesso successivo alla pubblicazione della circ. 103/2018.

Regime degli enti locali

Anche **gli enti locali sono tenuti ad indicare**, nella dichiarazione preventiva, un monte orario complessivo presunto con riferimento ad un arco temporale **non superiore a dieci giorni consecutivi** e - a differenza di quanto previsto per turismo e agricoltura - **possono ricorrere a tali prestazioni** soltanto per esigenze temporanee o eccezionali:

- nell'ambito di progetti speciali **rivolti a specifiche categorie di soggetti** in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali;
- per lo svolgimento di lavori di emergenza **correlati a calamità o eventi naturali improvvisi**;
- per **attività di solidarietà**, in collaborazione con altri Enti pubblici e/o associazioni di volontariato;
- per **l'organizzazione di manifestazioni sociali**, sportive, culturali o caritatevoli.

Osserva

Inoltre, **non trovano applicazione:**

- **le limitazioni soggettive** per i prestatori previste per turismo e agricoltura;
- **il limite dei 5 dipendenti** a tempo indeterminato.

Obbligo di autocertificazione del prestatore

Il DL 87/2018 ha introdotto l'obbligo di autocertificare **lo status di c.d. soggetto agevolato eventualmente dichiarato dai prestatori**. Al riguardo, l'INPS rende noto che i prestatori sono tenuti ad **aggiornare tempestivamente la propria scheda anagrafica indicando il proprio status giuridico**.

Osserva

Fino al 31.12.2018, per consentire un adeguamento graduale alle nuove indicazioni, gli utilizzatori potranno trasmettere fino **a due dichiarazioni qualora per il medesimo prestatore risulti essere già stata presentata**, nel corso del 2018, una **precedente dichiarazione di appartenenza** ad una delle categorie di soggetti agevolati.

Gestione dei versamenti ed erogazione del compenso

L'art. 54-bis del DL 50/2017 prevede che, al fine di poter ricorrere alle prestazioni di lavoro occasionale, l'utilizzatore **alimenti il proprio portafoglio telematico versando la provvista destinata a finanziare:**

- **l'erogazione del compenso** al prestatore;
- l'assolvimento degli **oneri di assicurazione sociale**;
- **i costi di gestione delle attività**.

Il DL 87/2018 ha previsto che, ai fini dell'attivazione del contratto di prestazione occasionale, ciascun utilizzatore del contratto possa effettuare i **versamenti anche tramite intermediari** (di cui alla L. 12/79).

Inoltre, sempre il DL 87/2018 ha previsto innovazioni in merito alle modalità di erogazione del compenso al prestatore, che, una volta richiesta tale modalità di pagamento all'atto della registrazione, **potrà riscuotere il compenso:**

- decorsi **quindici giorni dal momento** in cui la prestazione inserita nella procedura informatica è **consolidata**;
- recandosi in **qualsiasi sportello postale e presentando univoco mandato** o autorizzazione di pagamento emessa dalla piattaforma informatica INPS e stampato dall'utilizzatore ed a lui consegnato, che identifica le parti, il luogo, la durata della prestazione e l'importo del corrispettivo.

Per fruire di tale ultima modalità di pagamento, **l'utilizzatore**, tramite la procedura informatica, dovrà validare **l'avvenuto svolgimento della prestazione lavorativa**, al termine della stessa.

Sanzioni

Il regime sanzionatorio previsto dall'art. 54-bis co. 20 del DL 50/2017 assoggetta **l'utilizzatore ad una sanzione amministrativa pecuniaria**, da 500,00 a 2.500,00 euro, **per ogni prestazione lavorativa giornaliera** per cui risulta accertata la violazione dell'obbligo di comunicazione preventiva all'INPS o di uno dei divieti di cui all'art. 54-bis co. 14 del DL 50/2017 che, si ricorda, hanno ad oggetto il ricorso al contratto di prestazione occasionale:

- **da parte degli utilizzatori** che hanno alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
- **da parte delle imprese del settore agricolo**, salvo che le attività lavorative siano rese dai soggetti agevolati non iscritti, nell'anno precedente, negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;
- da parte delle imprese dell'edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l'attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
- nell'ambito **dell'esecuzione di appalti di opere o servizi**.

Con le modifiche introdotte dal DL 87/2018, la **sanzione sopra richiamata non si applica se la violazione**, per l'imprenditore agricolo, **deriva dalle informazioni incomplete o non veritiere** contenute nelle autocertificazioni rese nella piattaforma informatica INPS dai prestatori rientranti nelle categorie di soggetti agevolati.

Al riguardo, l'INPS precisa che, per le aziende alberghiere e le strutture ricettive, **il divieto è applicabile agli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 8** (e non 5) lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti